

**T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., (ud. 10-05-2018) 26-05-2018, n. 286**

**Fatto - Diritto P.Q.M.**

**SICUREZZA PUBBLICA**

Spettacoli e trattenimenti pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2017, proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Coletta, con domicilio eletto presso lo studio Stefania Caporilli in Latina, viale Italia, 7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ope legis domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

ordinanza n. 7/2017 con cui il Questore di Frosinone della Questura di Frosinone ha disposto il DAS.PO (divieto di accesso alle manifestazioni sportive).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Frosinone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Nel corso dell'incontro di calcio Frosinone/Benevento, valevole per il campionato di calcio 2016/2017 (Serie B), disputatosi in data 24 dicembre 2016 presso lo stadio comunale "Metusa", è stato acceso un fumogeno nel settore gradinata, compromettendo la sicurezza degli spettatori, e il Questore di Frosinone ha contestato al ricorrente il gravato provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio (DASPO), ai sensi dell'art. 6 della L. n. 401 del 1989.

Più in particolare, al sig. A.F. è stato fatto divieto... "di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico amichevoli e per finalità benefiche calendarizzati e pubblicizzati, per la durata di ANNI DUE a decorrere dalla notifica del presente provvedimento". All'interessato è stato altresì prescritto "di non accedere nei luoghi circostanti lo stadio di Frosinone, nonché in tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni".

Contro il provvedimento in questione, il sig. A.F. ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Per resistere al gravame si è costituita in giudizio l'Amministrazione dell'Interno.

La difesa del ricorrente ha depositato una memoria con unita documentazione (registrazione video fornita direttamente dalla PG) in vista della camera di consiglio del 13 luglio 2017.

Con ordinanza n. 177/17 il Collegio accoglieva la proposta istanza incidentale di sospensione.

Successivamente, alla pubblica udienza del 10 maggio del 2018, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Questore di Frosinone sulla base degli accertamenti di Polizia Giudiziaria redatti dal personale impiegato in servizio di ordine pubblico, dai quali sarebbe emerso che il ricorrente aveva acceso e lanciato un fumogeno nel settore gradinata, utilizzandolo concretamente in modo da costituire pericolo per le persone ivi presenti; nel provvedimento si legge in particolare che "tale comportamento è stato oggetto di ripresa video registrata dal sistema di video sorveglianza installato presso il menzionato stadio".

In sintesi, nel ricorso si deduce che il provvedimento impugnato è viziato da travisamento dei fatti e difetto di motivazione e di istruttoria, perché fondato su una erronea identificazione dell'autore dell'episodio contestato (accensione del fumogeno).

Il ricorso appare fondato sotto il profilo del difetto di motivazione.

Per quanto concerne il primo motivo, la tesi del ricorrente è che la sua identificazione nei fotogrammi in atti è frutto di travisamento, come sarebbe dimostrato dalla visione del CD depositato in atti.

Al riguardo si osserva che la documentazione acquisita in giudizio non consente al Tribunale di escludere la prospettazione fornita dalla difesa del ricorrente, ossia che il fumogeno possa essere stato acceso da altro tifoso.

Appare comunque significativa, per scagionare il ricorrente, la circostanza che nei citati fotogrammi non si evince con inconfutabile certezza che il ricorrente abbia acceso il fumogeno; tal che la contestazione formulata nell'ordinanza come sopra richiamata appare effettivamente frutto di un supposizione non accompagnata da evidenze certe, quantomeno con riferimento alla contestazione relativa all'accessione del fumogeno.

Quanto sopra appare sufficiente per ritenere che il provvedimento impugnato non sia stato adottato sul rilievo di circostanze tali da escludere ogni possibile travisamento.

Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione vorrà adottare.

Le spese del giudizio vanno eccezionalmente compensate tra le parti, attesa la non chiarissima qualità dei filmati relativi all'episodio contestato, i quali non sono idonei né per affermare né per escludere la riconducibilità al ricorrente del contestato episodio di messa in pericolo della sicurezza all'interno dello stadio.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario